



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

I.C. "F. GONZAGA" - GUASTALLA
Prot. 0001485 del 07/02/2025
VII-2 (Entrata)

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione della
Provincia Autonoma di
TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per la
Scuola in Lingua Tedesca
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per le
Scuole delle Località Ladine
BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle
d'Aosta
Ass. Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA

e, p.c.,

al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e
formazione
SEDE

Al Direttore generale per
l'innovazione digitale, la
semplificazione e la statistica
SEDE

All'INPS
Direzione centrale pensioni
dc.pensioni@postacert.inps.gov.it

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025, a seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Indicazioni operative.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Con la presente circolare, condivisa con INPS, si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione dell'articolo 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di Bilancio 2025), e le integrazioni alla circolare n. 150796 del 25 settembre 2024.

1) Opzione donna e pensione anticipata flessibile

L'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha apportato alcune modifiche alla disciplina contenuta all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, c.d. "opzione donna", prevedendo che possono beneficiare del suddetto trattamento pensionistico le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e al ricorrere di una delle seguenti condizioni: assistenza *ex art.* 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%, come meglio specificato, rispettivamente, alle lettere a) e b) del suddetto comma 1-bis.

Il comma 174 del medesimo articolo, nel modificare l'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha invece esteso - in via sperimentale - al 2025 il trattamento di "*pensione anticipata flessibile*", fissando il termine finale del 28 febbraio 2025 per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola delle relative istanze di cessazione dal servizio. Il novellato articolo 14.1, in particolare, prevede la facoltà di accedere alla pensione anticipata al raggiungimento, nell'anno 2025, di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di almeno 41 anni. La norma prevede, altresì, che per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2025 il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo e in ogni caso "*il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico*".

La pensione, pertanto, sarà liquidata in misura non superiore a quattro volte il trattamento minimo per il 2025 sino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni per il biennio 2025/2026), raggiunta la quale verrà messo in pagamento l'intero importo della pensione.

Si rende noto che coloro che non intendono fruire di tale misura, potranno comunque godere degli incentivi per la permanenza in servizio previsti dalla norma.

Il termine ultimo per la presentazione delle relative istanze di cessazione dal servizio, con effetti dall'inizio dell'anno scolastico 2025/26, è fissato al 28 febbraio 2025.

A tal fine, la Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica di questo Ministero ha predisposto gli adeguamenti agli applicativi per la presentazione delle istanze on-line di cui alla nota n. 150796 del 25 settembre 2024, con esclusivo riguardo alla "*Pensione anticipata flessibile*" e alla c.d. "*Opzione donna vincolata a condizioni soggettive*".

Le istanze Polis disponibili sono:

- Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – *Pensione anticipata flessibile* - 2025
- Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – *Opzione donna* -2025



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

- Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Pensione anticipata flessibile - 2025
- Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna – 2025

È escluso il personale in carico alle province di Trento e Bolzano.

Nell'istanza gli interessati devono anche esprimere la volontà di interrompere/non interrompere il rapporto d'impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione dei requisiti.

2) APE sociale

L'articolo 1, comma 175, della Legge di Bilancio 2025 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2025.

In particolare, è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell'APE sociale al 31 dicembre 2025, al compimento dell'età anagrafica minima prevista a 63 anni e 5 mesi e sono state confermate le condizioni per l'accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettere a), b) e c) della legge n. 232 del 2016 o che svolgono attività c.d. gravose (lettera "d" del medesimo comma). Nello specifico, l'allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e da questa richiamato all'articolo 1, comma 92, annovera nell'elenco delle professioni c.d. gravose, che danno diritto all'APE sociale i "Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate" - codice Istat 2.6.4

Si precisa, infine, che le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2025 (cosiddetto 1° scrutinio 2025), potranno – dopo aver ricevuto la comunicazione dall'Inps dell'esito positivo dell'istruttoria a seguito dell'espletamento delle attività di monitoraggio della Conferenza di servizi per l'Ape sociale indetta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell'INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.

3) Ulteriori misure introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207

Con le medesime tempistiche, il personale interessato dalle ulteriori novità in materia pensionistica introdotte dalla legge di bilancio 2025, può presentare istanza, al di fuori della piattaforma POLIS, per il tramite dell'istituzione scolastica di titolarità, all'Ufficio scolastico territoriale di competenza:

- di cessazione dal servizio, secondo i nuovi requisiti e misure incentivanti. In particolare, possono presentare istanza anche coloro che, per effetto di quanto disposto dall'art. 1 commi 162 e 163 della legge di bilancio 2025 non rientrano più nel limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio e non hanno presentato domanda di cessazione dal servizio entro il termine del 21 ottobre 2024, fissato dalla nota 150796 del 25 settembre 2024;
- di revoca dell'istanza presentata entro il 21 ottobre 2024 qualora, in base alla nuova normativa, la cessazione dal servizio determini una condizione più sfavorevole rispetto alla prosecuzione dell'attività lavorativa.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Con l'occasione, si precisa che sono da ritenersi annullati i provvedimenti dei Dirigenti Scolastici di collocamento a riposo d'ufficio del personale che, in base alla normativa previgente alla Legge di Bilancio 2025, avrebbe raggiunto il limite ordinamentale per la cessazione dal servizio.

4) Disposizioni finali

Tutte le predette istanze valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2025, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come richiamata dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Rimane confermato, anche per i dirigenti scolastici, il termine finale del 28 febbraio 2025 per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie, come già previsto dal Decreto ministeriale n. 188 del 25 settembre 2024, e delle altre tipologie di accesso al trattamento pensionistico.

Per la successiva presentazione delle domande di pensione all'INPS si rinvia alle modalità descritte nella nota n. 150796 del 25 settembre 2024. In particolare, nella domanda per opzione donna messa a disposizione dall'INPS sul sito istituzionale, occorrerà indicare le specifiche condizioni soggettive.

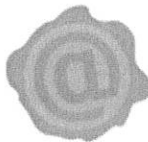
Considerata la complessità del nuovo quadro normativo sull'argomento, si rappresenta che sono in corso interlocuzioni con l'INPS al fine di approfondire alcuni aspetti di rilevanza e che, all'esito, seguiranno ulteriori indicazioni operative.

Si invitano codesti Uffici a porre in essere ogni necessaria misura adeguata e strumentale, anche di carattere organizzativo, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e l'assoluto rispetto dei tempi indicati dalla normativa vigente.

Ringraziando per la consueta collaborazione, si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione alla presente.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo

MARIA
ASSUNTA
PALERMO
Ministero
dell'Istruzione
e del Merito
31.01.2025
10:56:40
GMT+02:00





Il Ministro per la pubblica amministrazione

I.C. "F. GONZAGA" - GUASTALLA
Prot. 0001485 del 07/02/2025
VII-2 (Entrata)

Alle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165

**Oggetto: Indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio di cui all'articolo 1,
comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.**

L'articolo 1, comma 165, della legge di bilancio per il 2025, ha introdotto la possibilità, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di trattenere in servizio, non oltre il compimento del settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, il personale, dirigenziale e non dirigenziale, di cui, ad esclusiva valutazione dell'amministrazione, si renda necessario continuare ad avvalersi anche per far fronte ad attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili.

Ai fini del ricorso all'istituto in oggetto, la base di calcolo da considerare per l'individuazione del limite massimo del 10% è quella relativa alle facoltà assunzionali "ordinarie" derivanti dal turn over e da eventuali autorizzazioni ad assumere previste da specifiche misure normative.

È escluso dall'ambito soggettivo di applicazione della disposizione in oggetto il personale delle magistrature (ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria) e quello delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si tratta di una misura particolarmente importante che nell'ambito dell'attuale fase di consistente ricambio generazionale, tuttora in corso, consente di affiancare ai nuovi assunti al personale che è già in possesso di un adeguato bagaglio esperienziale, che potrebbe andare perduto.

Sebbene il disposto normativo in argomento sia sostanzialmente chiaro e non soggetto a plurime interpretazioni, si ritiene opportuno evidenziare alcuni aspetti della misura che la rendono “nuova” rispetto alle precedenti (e qualcuna ancora vigente) ipotesi di trattenimento in servizio (che restano disciplinate dal rispettivo quadro regolatorio), che non sono da intendersi cumulabili con quella introdotta dalla disposizione in oggetto. A titolo di esempio, il personale trattenuto in servizio ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, non può essere destinatario di ulteriore trattenimento in servizio ai sensi della disciplina in commento.

La misura:

- non attribuisce al lavoratore alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio e non ipotizza, in alcun modo, la presentazione, da parte sua, di richieste/istanze in tal senso;
- attribuisce esclusivamente alla parte “datoriale” il potere di individuare il personale di cui ritiene necessario il trattenimento in servizio;
- stabilisce che le esigenze organizzative possono essere quelle di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e quelle riconducibili ad esigenze funzionali non diversamente assolvibili, da intendersi come espletabili solamente dal personale individuato;
- condiziona la possibilità di trattenimento alla valutazione del merito. Nel senso che non potranno essere trattenuti in servizio dipendenti che non abbiano conseguito una valutazione della performance ottima o eccellente (o giudizio corrispondente secondo il rispettivo ordinamento);
- condiziona il trattenimento al consenso dell’interessato.

Dal quadro sopra sinteticamente profferto, ed allo scopo di evitare rischi di contenziosi, è opportuno precisare che per il ricorso all’istituto del trattenimento in servizio ai sensi della disciplina in oggetto, le amministrazioni non dovranno espletare alcuna procedura di interpello, bensì dovranno valutare, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa da esplicitarsi preventivamente negli atti di programmazione annuale e pluriennali (PIAO):

- la sussistenza e la “dimensione” delle esigenze funzionali sopra indicate (sempre entro il limite massimo sopra indicato);
- la durata di tale esigenza.

Solo all'esito di tale valutazione l'amministrazione (nella figura del Vertice amministrativo secondo il rispettivo ordinamento) potrà individuare, il personale a cui chiedere la disponibilità per il trattenimento in servizio.

In ordine al profilo della durata, la disposizione in commento non prevede una durata minima, che dovrà quindi essere commisurata, caso per caso, in termini congruenti all'esigenza che si intende affrontare attraverso tale istituto e comunque auspicabilmente in misura adeguata a preservare la continuità gestionale ed evitare frammentazioni (non inferiore, ad esempio, ad un anno).

Con particolare riferimento al personale dirigenziale, è possibile confermare o conferire (nuovi) incarichi anche per una durata inferiore a quella minima triennale prevista dall'articolo 19, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mentre per la durata massima del contratto restano salvi i limiti vigenti, ovviamente nel rispetto dell'ulteriore limite riferito al settantesimo anno di età.

A tal proposito si conferma che anche in questo caso (come in tutti quelli che prevedono la possibilità di conferire incarichi al personale in quiescenza o trattenuto in servizio a mente di altre disposizioni normative) non opera il divieto di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, relativo al divieto di conferire incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto l'età del pensionamento.

In relazione a tale limite, si fa presente che il comma 162 della legge n. 207 del 2024, alla lettera a) ha abrogato l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di collocare a riposo d'ufficio i dipendenti che hanno maturato, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto alla pensione al raggiungimento del limite ordinamentale e, alla lettera b) ha innalzato il predetto limite ordinamentale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, a 67 anni di età.

Ciò posto, ne consegue che restano confermati i provvedimenti di cessazione dal servizio già adottati dalle amministrazioni per i dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione alla data del 31 dicembre 2024, cioè in presenza del previgente limite ordinamentale di 65 anni di età.

È inoltre possibile che il personale individuato per il trattenimento in servizio possa essere adibito ad un incarico diverso da quello svolto fino alla data prevista per la cessazione dal servizio, purché riconducibile alle ipotesi previste dal citato comma 165.

Si evidenzia che il trattenimento opera senza soluzione di continuità tra l'ultimo giorno di servizio del dipendente disponibile e la sua prosecuzione dell'attività lavorativa; quindi, è esclusa qualsiasi ipotesi di richiamo in servizio per il personale che comunque abbia cessato il servizio.

Infine, con riguardo alle eventuali ipotesi di trattenimento in servizio che dovessero riguardare personale in comando o distacco, quindi in servizio presso una amministrazione diversa da quella di appartenenza, il preventivo nulla osta dell'amministrazione di provenienza (oltre, ovviamente, il consenso dell'interessato) è un elemento imprescindibile.

Sen. Paolo Zangrillo



Firmato digitalmente da
ZANGRILLO PAOLO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI